

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2720

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTO di LUZIO, FORMENTI, BARGONE, BARTOLICH, DOMENICO BASILE, CANAVESE, CAMOIRANO, DE SIMONE, GERARDINI, CECCONI, DE ANGELIS, GIBELLI, GRECO, INDELLI, PERALE, PULCINI, SCANU, SCALIA, VIGNI, ZAGATTI, AGOSTINI, ALOISIO, AMICI, ALTEA, ANGIUS, ARLACCHI, BANDOLI, BATTAFARANO, BEEBE TARANTELLI, BELLEI TRENTI, BIELLI, BOLOGNESI, BOFFARDI, CALVANESE, CARLI, CARRARA, CENNAMO, CHIAROMONTE, CHIAVACCI, COCCI, COLA, COMMISSO, CRUCIANELLI, DE MURTAS, DIANA, DI CAPUA, DILIBERTO, DI STASI, DORIGO, GALDELLI, GARAVINI, GATTO, GIARDIELLO, GIULIETTI, GRIMALDI, GUERRA, INCORVAIA, JANNELLI, LUIGI MARINO, MATTINA, MUZIO, NAPPI, NARDONE, NESPOLI, PEPE, PISTONE, RANIERI, SAIA, SCERMINO, SCIACCA, SCHETTINO, TANZARELLA, TORRE, TRIONE, VANNONI, VALPIANA, VIGNALI, VOCOLI, VOZZA

Modifica dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale

Presentata il 20 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce un vincolo di inedificabilità assoluta, esteso a vaste parti del territorio nazionale, cioè a tutte le località individuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984.

Da dieci anni permane, aggravandosi ogni giorno, una drammatica situazione di

immobilismo e di incertezza del diritto nel settore dell'edilizia, relativamente agli obblighi imposti dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, noto come « legge Galasso », e tale stato di cose, determinato soprattutto dalle inadempienze di alcune regioni e degli altri organi istituzionalmente preposti, che avrebbero dovuto approvare i piani paesistici entro il 31 dicembre 1986, ha causato:

il blocco di tutte le iniziative pubbliche e private nel comparto delle costruzioni;

gravissimi danni economici per intere categorie minacciate nella loro esistenza quotidiana, quali lavoratori del settore edile e del commercio, le industrie ed i servizi ad esso connessi (imprese, fornitori, produttori, categorie professionali);

la riduzione dei legittimi diritti dei cittadini anche per modestissimi interventi (apertura di una finestra, spostamento di un passo carraio, costruzione di un muretto di cinta, eccetera) spesso importanti per le aspettative del vivere quotidiano;

l'aggravamento dei già drammatici problemi della casa e dell'occupazione, nonché dell'abusivismo e del contenzioso legale;

l'impossibilità di realizzare anche quelle attrezzature pubbliche indispensabili alla convivenza ed al comune operare (scuole, caserme, servizi sanitari, impianti per lo sport ed il tempo libero, parcheggi, impianti produttivi, edilizia residenziale pubblica) con il conseguente permanere ed aggravarsi sia del degrado in cui si svolge la vita sociale di molte delle nostre comunità, sia dello scempio del territorio su cui non è possibile operare un controllo qualificante;

l'impossibilità, per molti comuni, di accedere ai fondi stanziati per gli interventi di recupero e riqualificazione del tessuto urbano, di edilizia scolastica e sanitaria, di edilizia residenziale pubblica.

Anche i comuni dotati di piano regolatore generale sono da anni vincolati al regime inibitorio previsto dall'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, che vieta qualsiasi opera fino all'approvazione dei piani paesistici da parte delle regioni o dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali, laddove il Ministro volesse esercitare i poteri sostitu-

tivi nella redazione dei piani che dovevano essere approvati dalle regioni entro il 31 dicembre 1986.

Dal 1985 ad oggi sono però intervenute molte leggi importanti:

la legge n. 142 del 1990, sulle autonomie locali, che stabilisce nuove competenze e livelli di pianificazione territoriale;

la legge n. 183 del 1989, sulla difesa dei suoli;

la legge n. 305 del 1989, in materia di ambiente;

la legge n. 394 del 1991, sulle aree naturali protette (parchi);

la legge n. 179 del 1992, in materia di recupero delle aree degradate.

Tutte queste leggi, che presentano scadenze per adempimenti regionali, configurano un sistema di piani, programmi ed interventi per la tutela e la qualificazione ambientale, che nel coordinamento e nell'integrazione necessaria delle iniziative regionali, riducono di molto i piani paesistici.

Sotto il profilo culturale e giuridico-istituzionale queste leggi rovesciano il concetto di tutela, da quello di vincolo a quello di politica attiva per la qualificazione ambientale e per uno sviluppo corretto e compatibile.

La normativa che si propone, comunque transitoria, vuole, fino all'entrata in vigore dei piani, ridurre la gravissima situazione determinatasi e le tensioni sociali sempre più evidenti e rappresentare anche una sollecitazione alla irresponsabile decennale inerzia in particolare delle regioni.

Restano in vigore non solo i piani urbanistici, ma anche tutte le norme a rigorosa tutela dei beni d'interesse paesistico e ambientale nel rispetto dei principi costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è sostituito dal seguente:

« ART. 1-*quinquies*. 1. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-*bis*, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Tale divieto non si applica altresì ai seguenti interventi purché ricadenti nel territorio dei comuni dotati degli strumenti urbanistici previsti dalla vigente legislazione:

a) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

d) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

e) sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

f) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

g) impianti tecnologici al servizio di edifici od attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

h) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

i) realizzazione di opere pubbliche comunali ed interventi di edilizia residenziale pubblica, conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e per i quali sono stati rilasciati i nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche ».